

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE I CICLO IC ROGGIANO GR.-ALTOMONTE

**Aggiornato con le disposizioni ministeriali sulla valutazione degli apprendimenti degli alunni
2021-2022**

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 2009, n. 122 (in GU 19 agosto 2009, n. 191): Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169.

LEGGE 13 LUGLIO 2015, N. 107: Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.

DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 2017, N. 62: Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107.

D.M. 3 OTTOBRE 2017, N. 741: Regola l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione.

D.M. 3 OTTOBRE 2017, N. 742: Regola le modalità per la certificazione delle competenze nel primo ciclo di istruzione e adotta gli allegati modelli nazionali per la certificazione al termine della scuola primaria e al termine della scuola secondaria di primo grado.

CIRCOLARE MIUR 10 OTTOBRE 2017, N. 1865: Indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo

DECRETO LEGGE 8 APRILE 2020, N. 22, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, concernente “Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione per la continuità della gestione accademica”, e in particolare l'articolo 1, comma 2-bis, il quale prevede che “in deroga all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, dall'anno scolastico 2020/2021, la valutazione finale degli apprendimenti degli alunni delle classi della scuola primaria, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle indicazioni nazionali per il curricolo è espressa attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione e riferito a differenti livelli di apprendimento, secondo termini e modalità definiti con ordinanza del Ministro dell'istruzione”;

LEGGE 20 AGOSTO 2019, N. 92, Introduzione dell'insegnamento scolastico Dell'educazione Civica.

DECRETO LEGGE 14 AGOSTO 2020, N. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia” e in particolare l'articolo 32, comma 6 sexies estende il giudizio descrittivo anche alla valutazione periodica degli apprendimenti;

ORDINANZA MINISTERIALE N. 172 DEL 4 DICEMBRE 2020 Valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria.

LA VALUTAZIONE

La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni. Concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo. Documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove l'autovalutazione in relazione all'acquisizione di conoscenze, abilità e competenze.

Aggancio alle discipline ed alle attività. La valutazione periodica e finale degli apprendimenti è riferita a ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni nazionali per il curricolo e alle attività di Educazione Civica svolte in maniera trasversale, la cui valutazione periodica e finale viene espressa collegialmente secondo i criteri deliberati dal Collegio dei Docenti.

SCUOLA DELL'INFANZIA

I bambini della scuola dell'infanzia vengono valutati in base ai traguardi per lo sviluppo delle competenze riferite ai Campi di esperienza indicati nel Curricolo d'Istituto, in coerenza con il curricolo alle Indicazioni Nazionali.

Sono redatte, adottate e allegate al PTOF, le griglie contenenti il *Profilo delle competenze degli alunni e i criteri di valutazione in chiave di cittadinanza alla fine della Scuola dell'Infanzia* e la *Scheda informativa Scuola Infanzia* (vedi griglie nella sezione del sito *Allegati al PTOF 2020-2021*)

SCUOLA PRIMARIA

La valutazione nella scuola primaria. Nel curricolo di istituto sono individuati, per ciascun anno di corso e per ogni disciplina, gli obiettivi di apprendimento oggetto di valutazione periodica e finale. Gli obiettivi sono riferiti alle Indicazioni Nazionali, con particolare attenzione agli obiettivi disciplinari e ai traguardi di sviluppo delle competenze.

La valutazione periodica e finale degli apprendimenti, a partire dal corrente anno scolastico, verrà parzialmente effettuata secondo le disposizioni dell'OM 172/2020: per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali, ivi compreso l'insegnamento trasversale di Educazione Civica, verranno individuati gli obiettivi svolti, riferiti al primo e al secondo quadrimestre, che verranno valutati con l'indicazione dei livelli di apprendimento in coerenza con i livelli e i descrittori adottati nel Modello di certificazione delle competenze (**In fase di prima acquisizione – Base – Intermedio – Avanzato**). Viene rinviata al prossimo anno scolastico l'espressione dei giudizi descrittivi da riportare nel documento di valutazione, riferiti agli obiettivi oggetto di valutazione definiti nel curricolo d'istituto per ciascun anno di corso e per ogni disciplina.

Criteri per la definizione dei livelli. I livelli di apprendimento vengono definiti secondo i seguenti criteri:

a) **autonomia dell'alunno** nel mostrare la manifestazione di apprendimento descritto in uno specifico obiettivo. L'attività dell'alunno si considera completamente autonoma quando non è riscontrabile alcun intervento diretto del docente;

b) **tipologia della situazione (nota o non nota)** entro la quale l'alunno mostra di aver raggiunto l'obiettivo. Una situazione (o attività, compito) nota può essere quella che è già stata presentata dal docente come esempio o riproposta più volte in forme simili per lo svolgimento di esercizi o compiti di tipo esecutivo. Al contrario, una situazione non nota si presenta all'allievo come nuova, introdotta per la prima volta in quella forma e senza specifiche indicazioni rispetto al tipo di procedura da seguire;

c) risorse mobilitate per portare a termine il compito. L'alunno usa risorse appositamente predisposte dal docente per accompagnare il processo di apprendimento o, in alternativa, ricorre a risorse reperite spontaneamente nel contesto di apprendimento o precedentemente acquisite in contesti informali e formali;

d) continuità nella manifestazione dell'apprendimento. Quando un apprendimento è messo in atto più volte o tutte le volte in cui è necessario oppure atteso. In alternativa, non vi è continuità quando l'apprendimento si manifesta solo sporadicamente o mai.

e) capacità di spiegare i procedimenti seguiti per svolgere il compito richiesto;

f) saper mettere a confronto differenti opinioni, soluzioni, strumenti, ...;

g) saper tornare sui propri errori e autocorreggersi;

h) saper fare collegamenti fra le discipline;

DESCRIZIONE DEI LIVELLI.

I livelli di apprendimento (*avanzato, intermedio, base, in via di prima acquisizione*) sono descritti in coerenza con i descrittori adottati nel Modello di certificazione delle competenze.

Nel corrente anno scolastico vengono attribuiti secondo i soli criteri a), b), c), d) sopra definiti, rinviando al prossimo anno scolastico la declinazione dei livelli con ulteriori dimensioni tra quelle sopra riportate:

In fase di prima acquisizione: l'alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente con il supporto del docente e di risorse fornite appositamente.

Base: l'alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse fornite dal docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non autonomo, ma con continuità.

Intermedio: l'alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e continuo; risolve compiti in situazioni non note utilizzando le risorse fornite dal docente o reperite altrove, anche se in modo discontinuo e non del tutto autonomo.

Avanzato: l'alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una varietà di risorse sia fornite dal docente sia reperite altrove, in modo autonomo e con continuità.

Valutazione periodica e finale del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti.

Nel I ciclo di istruzione, viene descritta, nel documento di valutazione, con un **giudizio globale** espresso collegialmente dai docenti contitolari della classe della scuola primaria o del Consiglio di classe della scuola Secondaria di I grado (art. 2, comma 3 Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62) (vedi tabelle di valutazione degli apprendimenti nella sezione del sito *Allegati al PTOF 2020-2021*)

Valutazione del comportamento. Nel I ciclo di istruzione viene descritta con un **giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione**, espresso collegialmente dai docenti contitolari della classe della scuola primaria o del Consiglio di classe della scuola Secondaria di I grado (art.2, comma 5 Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62) (vedi tabelle di valutazione del comportamento nella sezione del sito *Allegati al PTOF 2020-2021*)

Valutazione dell'insegnamento della religione cattolica o dell'attività alternativa. Viene resa con nota distinta con giudizio sintetico sull'interesse manifestato e i livelli di apprendimento conseguiti. (articolo 2, commi 7 del Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62). (vedi tabelle di valutazione dell'insegnamento della religione cattolica e della materia alternativa nella sezione del sito *Allegati al PTOF 2020-2021*)

Valutazione degli apprendimenti degli alunni con disabilità. La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata viene espressa nel documento di valutazione, attraverso la formulazione di un giudizio descrittivo correlato agli obiettivi individuati nel piano educativo individualizzato predisposto *in funzione delle caratteristiche specifiche delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti.*

(D. Lgs.13 aprile 2017, n. 66). Se gli obiettivi individuati corrispondono a quelli programmati per l'intera classe, seppure semplificati, la valutazione viene resa, nel Documento di valutazione, con le stesse modalità con cui viene resa per gli altri alunni della medesima classe. Se gli obiettivi di apprendimento, a seguito della gravità della disabilità dell'alunna o dell'alunno, non sono collegabili alle discipline e non corrispondono a quelli individuati per il resto della classe, la valutazione può venir resa su Documento di valutazione personalizzato, a giudizio del team dei docenti di classe e indicato nel PEI.

La valutazione delle alunne e degli alunni con disturbi specifici dell'apprendimento e/o con bisogni educativi speciali. Viene espressa, nel documento di valutazione, attraverso la formulazione del livello correlato agli obiettivi individuati nel piano didattico personalizzato predisposto dai docenti contitolari della classe (cfr. Legge 8 ottobre 2010, n. 170 e comma 10 dell'art. 11 del D. Lgs. 62/2017)

Ammissione alla classe successiva nella scuola primaria. L'alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione indicante un livello *In fase di prima acquisizione*, in più obiettivi di apprendimento correlati alle varie discipline, secondo il giudizio unanime del Consiglio di Interclasse.

Comunicazione alle famiglie dei livelli insufficienti. A seguito della valutazione **periodica e finale**, la scuola provvede a **segnalare tempestivamente ed opportunamente alle famiglie delle alunne e degli alunni eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti** o in via di prima acquisizione, utilizzando a seconda del caso, le seguenti modalità di comunicazione: Fonogramma

Comunicazioni infra-quadrimestrali valutazioni insufficienti.

Richiesta partecipazione corsi di recupero

Comunicazione Ammissione con livello in fase di prima acquisizione.

Non ammissione. I docenti della classe in sede di scrutinio finale presieduto dal DS con decisione assunta all'unanimità, in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione, possono decidere la non ammissione dell'alunno/a alla classe successiva (cfr. art. 3 del D. lgs n.62/2017).

Criteri di non ammissione alla classe successiva scuola Primaria.

L'alunno vien dichiarato "non ammesso" quando, tenuto conto anche del prolungato periodo di didattica a distanza, presenta lacune nella preparazione la cui gravità, a giudizio del Consiglio di Interclasse, sia tale da non consentire la proficua frequenza della classe successiva:

- Elevato numero di giorni di assenze non giustificate (in presenza e/o a distanza) che hanno impedito ai docenti, nel corso dell'anno scolastico, di valutare positivamente l'alunno;
- gravi e diffuse insufficienze in una o in più discipline;
- progressivo peggioramento in corso d'anno.

Il consiglio di Interclasse valuterà la non ammissione sulla base dell'andamento annuale dell'impegno, dei progressi o regressi registrati dall'alunno, tenendo anche conto di situazioni di alunni che non hanno raggiunto un profitto sufficiente in tutte le discipline e che sono stati ammessi con voto di consiglio alla classe successiva nell'anno scolastico precedente. La discrezionalità del consiglio di classe può derogare alla norma. La non ammissione dovrà essere notificata per iscritto alla famiglia.

Posti i suddetti criteri di valutazione degli alunni della Scuola Primaria, il Documento di valutazione intermedia e finale, strutturato in coerenza con quanto dettato dall'OM 172/2020, e reso attraverso il registro elettronico istituzionale gestito da Axios che consente alle famiglie di prenderne visione, nel corrente anno scolastico, conterrà le seguenti informazioni:

- **intestazione della scuola;**
- **generalità dell'alunno;**
- **classe di appartenenza, plesso e anno scolastico di riferimento;**
- **indicazione delle discipline declinate in obiettivi di apprendimento;**
- **livello di apprendimento conseguito per ciascun obiettivo/gruppo di obiettivi riferiti alle singole discipline**
- **valutazione del comportamento;**
- **giudizio globale riferito ai periodi didattici (I e II quadrimestre);**

- nota separata per la valutazione della Religione Cattolica o attività alternativa.

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

Nella scuola secondaria di I grado la valutazione periodica e finale degli apprendimenti è espressa, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali, con voto in decimi, ivi compreso l'insegnamento trasversale di educazione civica di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92, il cui voto viene espresso collegialmente dai docenti del consiglio di classe.

I docenti su potenziamento concorrono alla valutazione. I docenti, anche di altro grado scolastico, che svolgono attività nell'ambito del potenziamento e dell'arricchimento dell'offerta formativa, **forniscono elementi di informazione** sui livelli di apprendimento conseguiti dalle alunne e dagli alunni e sull'interesse manifestato.

Criteri per la valutazione del comportamento. La valutazione del comportamento delle alunne e degli alunni «viene espressa, per tutto il primo ciclo, ai sensi del D. Lgs 13 aprile 2017, n. 62, mediante un **giudizio sintetico** che fa riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza e, per quanto attiene alla scuola secondaria di primo grado, allo Statuto delle studentesse e degli studenti e al Patto di corresponsabilità approvato dall'istituzione scolastica. **Il collegio dei docenti definisce i criteri per la valutazione del comportamento, determinando anche le modalità di espressione del giudizio (vedi tabelle di valutazione del comportamento per la scuola primaria e secondaria di I grado allegate).**

Processi formativi. Per tutte le alunne e tutti gli alunni di scuola secondaria di primo grado la valutazione periodica e finale viene **integrata con un giudizio globale che descrive i processi formativi** (in termini di progressi nello sviluppo culturale, personale e sociale) e il livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito (vedi tabelle di valutazione degli apprendimenti).

Valutazione IRC. La valutazione dell'insegnamento della religione cattolica o delle attività alternative, per le alunne e gli alunni che si avvalgono di tali insegnamenti, viene riportata su una nota separata dal documento di valutazione ed **espressa mediante un giudizio sintetico riferito all'interesse manifestato e ai livelli di apprendimento conseguiti.** (vedi tabelle di valutazione dell'insegnamento della Religione cattolica e tabella di valutazione della materia alternativa allegate).

Ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria di I grado con voto inferiore a 6/10. L'alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuito un voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare sul documento di valutazione. La discrezionalità del consiglio di classe può derogare alla norma.

Comunicazione alle famiglie dei voti insufficienti. A seguito della valutazione **periodica e finale**, la scuola provvede a **segnalare tempestivamente ed opportunamente alle famiglie delle alunne e degli alunni eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti**, utilizzando a seconda del caso, le seguenti modalità di comunicazione:

Fonogramma

Comunicazioni infra-quadrimestrali valutazioni insufficienti.

Richiesta partecipazione corsi di recupero

Comunicazione Ammissione con voti inferiori a 6/10 Scuola Secondaria

Richiesta colloquio famiglia per comunicazione giudizio/voti inferiori a 6/10

Attivazione del potenziamento. Nell'ambito della propria autonomia didattica ed organizzativa, la scuola attiva **specifiche strategie e azioni che consentano il miglioramento dei livelli di apprendimento.**

Non ammissione . I docenti della classe in sede di scrutinio finale presieduto dal DS con decisione assunta all'unanimità, in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione, possono decidere la non

ammissione dell'alunno/a alla classe successiva attenendosi a quanto riportato nel D. lgs n.62/2017 e nell'OM n. 172/2020.

Criteri di non ammissione alla classe successiva scuola Secondaria di I grado e all'esame di Stato I ciclo.

L'alunno verrà dichiarato "non ammesso" quando presenta lacune di preparazione la cui gravità, a giudizio del consiglio di classe, sia tale da non consentire la proficua frequenza della classe successiva, ovvero:

- gravi e diffuse insufficienze in una o in più discipline che evidenziano per l'anno scolastico il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati, nonostante gli interventi di recupero e/o le indicazioni fornite dagli insegnanti e che impediscono l'inserimento proficuo nella classe successiva;
- progressivo peggioramento in corso d'anno;
- espresso rifiuto di studio di tutte le aree disciplinari, cattiva condotta, scarsa frequenza e persistente disimpegno tenuto dagli allievi nonostante l'azione di motivazione dei Docenti;
- insufficienze diffuse e talora gravi causate dal non aver colmato le lacune del/i precedente/i anno/i scolastico/i;
- mancata partecipazione ad azioni strategiche (percorsi di recupero, lavoro individualizzato, ecc.) che consentano il miglioramento dei livelli di apprendimento.

Il consiglio di classe valuterà la non ammissione sulla base dell'andamento annuale dell'impegno, dei progressi o regressi registrati dall'alunno (tenendo anche conto, nella fase di emergenza da covid-19, del comportamento tenuto durante la didattica a distanza) e del profitto conseguito, delle situazioni di alunni che non hanno raggiunto un profitto sufficiente in numerose discipline e che sono stati ammessi con voto di consiglio alla classe successiva nell'anno scolastico precedente. La discrezionalità del consiglio di classe può derogare alla norma.

La non ammissione all'esame di stato sarà valutata dal Consiglio di classe in presenza di eventuali **sanzioni disciplinari** comminate dal consiglio d'istituto, in costanza di infrazioni gravissime così come stabilito dal regolamento di disciplina dell'istituto.

La partecipazione alle prove INVALSI, nella Scuola Secondaria di I grado, volte ad accertare i livelli generali e specifici di apprendimento in italiano, matematica ed inglese, **rappresenta requisito di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione.**

Valore giudizio del docente IRC/attività alternativa. Il voto espresso nella deliberazione di non ammissione dall'insegnante di religione cattolica o di attività alternative - per i soli alunni che si avvalgono di detti insegnamenti - se determinante per la decisione assunta dal consiglio di classe, **diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.**

La non ammissione dovrà essere notificata per iscritto alla famiglia.

Valutazione del comportamento. La valutazione del comportamento viene espressa mediante un giudizio sintetico. Viene confermata la non ammissione alla classe successiva, in base a quanto previsto dallo Statuto delle studentesse e degli studenti, **nei confronti di coloro cui è stata irrogata la sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale** (articolo 4. commi 6 e 9 bis del DPR n. 249/1998 e DPR n.235/2007).

Validità dell'anno scolastico

Monte ore.

Ai fini della validità dell'anno scolastico è richiesta la frequenza di almeno **tre quarti del monte ore annuale personalizzato**, che tiene conto delle discipline e degli insegnamenti oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe.

- Il monte ore del Tempo Normale per la scuola secondaria di I grado T.N. è così costituito: Monte ore annuale su 30 h settimanali = 99 Monte ore annuale $990 \times \frac{3}{4} = 742$ ore di frequenza - ore assenza massime = **247 ore**

- Il monte ore del Corso ad indirizzo musicale per la scuola secondaria è così costituito: monte ore annuale su 30 h settimanali + le effettive ore di strumento svolte per ciascun alunno che verranno conteggiate in sede di scrutinio intermedio e finale = $\frac{3}{4}$ di 990 + ore effettive di lezione di strumento per ciascun alunno

che se ne avvale = 742 ore di frequenza + 3/4 ore frequenza strumento - ore assenza massime = **247 ore + ore assenza strumento.**

- Il monte ore del Tempo prolungato (T.P.) per la scuola secondaria di I grado è così costituito: monte ore annuale $1188 \times \frac{3}{4} = 891$ ore di frequenza-ore assenza massime = **297 ore**.

- Il monte ore del Corso ad indirizzo musicale a tempo prolungato si calcola come per il T.N.

- Per gli studenti che non si avvalgono dell'ora di religione e non svolgono l'ora alternativa, si applica la percentuale su un monte ore annuale ridotto di 33 ore.

Non ammissione per monte orario. Per le alunne e gli alunni per i quali viene accertata, in sede di scrutinio finale, la non validità dell'anno scolastico, **il consiglio di classe non procede alla valutazione degli apprendimenti** disponendo la non ammissione alla classe successiva.

Trasparenza del monte ore/deroghe. L'istituzione scolastica comunica all'inizio dell'anno scolastico agli alunni e alle loro famiglie il relativo orario annuale personalizzato e il limite minimo delle ore di presenza che consenta di assicurare la validità dell'anno.

Deroghe. Spetta al collegio dei docenti, con propria delibera, **stabilire eventuali deroghe al limite minimo di frequenza** previsto per accertare la validità dell'anno scolastico. Tali deroghe possono essere individuate per casi eccezionali, **debitamente documentati**, a condizione che la frequenza effettuata dall'alunna o dall'alunno consenta al consiglio di classe di acquisire gli elementi necessari per procedere alla valutazione finale.

Criteri di deroga al limite di assenze per la validazione dell'anno scolastico deliberate dal Collegio dei Docenti del 4/09/2020:

- gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
- terapie e/o cure programmate;
- assenze degli alunni con disabilità per particolari situazioni connesse al loro stato dichiarate dai genitori o documentate da certificato medico o da strutture riabilitative;
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal CONI;
- adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo;
- frequenza del Conservatorio o di altre attività sia culturali che ricreative, e per una sola di esse, a condizione che non pregiudichino la valutazione dell'alunno;
- partecipazione ad eventi o concorsi preventivamente autorizzata dalla scuola.

Tali deroghe si prevedono per casi eccezionali, per assenze documentate e continuative, a condizione comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del C.d.C., la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni, cioè a condizione che sussistano comunque elementi di giudizio sufficienti per la valutazione degli apprendimenti degli alunni.

Ciascun consiglio di classe valuterà attentamente l'applicazione di detti criteri, che dovranno essere espressi in una motivata relazione.

Monitoraggio delle assenze. Il coordinatore del consiglio di classe effettua un monitoraggio mensile delle assenze degli alunni e garantisce informazioni puntuali ad ogni alunno/a alle loro famiglie in relazione alle ore di assenza effettuate.

Certificazione competenze. La certificazione delle competenze è **redatta in sede di scrutinio finale** e rilasciata alle alunne e agli alunni al termine della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado (in quest'ultimo caso **soltanto ai candidati che hanno superato l'esame di Stato**).

Certificazione e disabilità. Per le alunne e gli alunni con disabilità la certificazione **redatta sul modello nazionale** può essere accompagnata, se necessario, da una nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati di competenza agli obiettivi specifici del PEI.

Integrazione INVALSI. La certificazione delle competenze rilasciata al termine del primo ciclo è **integrata da una sezione, predisposta e redatta a cura di INVALSI**, in cui viene descritto il livello

raggiunto dall'alunna e dall'alunno nelle prove a carattere nazionale per italiano e matematica e da un'ulteriore sezione, sempre redatta da INVALSI, in cui si certificano le abilità di comprensione ed uso della lingua inglese. Il repertorio dei descrittori relativi alle prove nazionali è predisposto da INVALSI e comunicato annualmente alle istituzioni scolastiche prima dello svolgimento delle prove.

Modello Certificazione Competenze. E' definito in **sede di scrutinio finale** e **non è rilasciato** alle alunne e agli alunni che partecipano all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in qualità di **candidati privatisti**.

ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL 1° CICLO DI ISTRUZIONE

Requisiti di ammissione. In sede di scrutinio finale, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, l'ammissione all'esame di Stato è disposta, in via generale, **anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline** e avviene in presenza dei seguenti requisiti:

- a) aver frequentato almeno **tre quarti del monte ore annuale personalizzato**, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;
- b) non essere incorsi nella **sanzione disciplinare** della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4. commi 6 e 9 bis. del DPR n. 249/1998;
- c) aver partecipato alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall' **INVALSI**.

Voto di ammissione. In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce, ai soli alunni ammessi all'esame di Stato, **sulla base del percorso scolastico triennale da ciascuno effettuato e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel PTOF**, un voto di ammissione espresso in decimi senza utilizzare frazioni decimali.

Voto inferiore a 6/10 Il consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, può attribuire all'alunno un voto di ammissione anche inferiore a 6/10.

Non ammissione. Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, a maggioranza e con adeguata motivazione, la non ammissione dell'alunna o dell'alunno all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo, **pur in presenza dei tre requisiti sopra citati**.

Valore giudizio del docente IRC/attività alternativa. Il voto espresso nella deliberazione di non ammissione all'esame dall'insegnante di religione cattolica o dal docente per le attività alternative - per i soli alunni che si avvalgono di detti insegnamenti –**se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale**.

Requisiti di ammissione. Sono ammessi in qualità di privatisti:

- a) a) Coloro che compiono, entro il 31 dicembre dell'anno scolastico in cui sostengono l'esame, il tredicesimo anno di età e che abbiano conseguito l'ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado.
- b) b) Coloro che abbiano conseguito l'ammissione alla scuola secondaria di primo grado da almeno un triennio.

Quando ritirarsi se interni. La richiesta di sostenere l'esame di Stato è presentata dai genitori dei candidati privatisti o da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale al dirigente della scuola statale o paritaria prescelta, fornendo i dati anagrafici dell'alunna o dell'alunno, gli elementi essenziali del suo curriculum scolastico e la **dichiarazione di non frequentare una scuola statale o paritaria nell'anno in corso o di essersi ritirati entro il 15 marzo**.

Quando presentare la domanda. La domanda di ammissione all'esame di Stato va presentata **entro il 20 marzo dell'anno scolastico di riferimento**, per consentire alle alunne e agli alunni di sostenere le prove INVALSI entro il successivo mese di aprile.

Incompatibilità. I candidati privatisti che abbiano frequentato scuole non statali non paritarie non possono sostenere l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione presso una scuola paritaria che dipenda dallo stesso gestore o da altro che abbia interessi in comune con tale scuola.

Obbligo INVALSI. Per essere ammessi a sostenere l'esame di Stato **i candidati privatisti devono partecipare alle prove INVALSI** (art. 7 D.lgs. n. 62/2017) presso l'istituzione scolastica statale o

paritaria dove sosterranno l'esame di Stato. L'istituzione scolastica statale o paritaria, sulla base delle domande pervenute e tenuto conto della eventuale presenza di alunne e alunni con disabilità o DSA, **comunica all'INVALSI i nominativi dei candidati privatisti all'esame di Stato in tempo utile per la somministrazione delle prove.**

Componenti. Presso ogni istituzione scolastica viene costituita una **commissione d'esame**, composta da tutti i docenti assegnati alle terze classi, che si articola in **tante sottocommissioni quante sono le classi terze.**

Docenti inclusi. Fanno parte della commissione d'esame tutti i docenti delle classi terze cui è affidato l'insegnamento delle discipline indicate nel QUADRO ORARIO E DISCIPLINE (DPR n. 89/2009, art. 5 - commi 5 e 8), compresi eventuali **docenti di sostegno** e di **strumento musicale.**

Docenti esclusi. Non fanno parte i docenti che svolgono attività nell'ambito del **potenziamento e dell'arricchimento dell'offerta formativa.**

Sottocommissioni. Sono composte dai docenti dei singoli consigli di classe. I lavori della commissione e delle sottocommissioni si svolgono sempre alla presenza di **tutti i loro componenti.**

Sostituzioni. Eventuali sostituzioni di componenti assenti sono disposte dal Presidente della commissione **tra gli altri docenti in servizio presso l'istituzione scolastica.**

- **Il Presidente.** Per ogni istituzione scolastica statale le funzioni di Presidente della commissione sono svolte dal **dirigente scolastico** preposto.

- **Sostituto del Dirigente/Presidente.** In caso di sua assenza o di impedimento o di reggenza di altra istituzione scolastica, le funzioni di Presidente della commissione sono svolte da un **docente collaboratore del dirigente scolastico**, individuato ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, **appartenente al ruolo della scuola secondaria di primo grado.**

- **Il Presidente decide il calendario.** Tutte le operazioni, dalla riunione preliminare della commissione alla pubblicazione degli esiti dell'esame, **si svolgono nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno dell'anno scolastico di riferimento.** Spetta al dirigente scolastico **definire e comunicare al collegio dei docenti** il calendario delle operazioni d'esame e in particolare le date di svolgimento della riunione preliminare, delle prove scritte - che devono essere svolte in tre giorni diversi, anche non consecutivi – e del colloquio, nonché delle eventuali prove suppletive.

- **Prove suppletive.** Devono concludersi entro il 30 giugno e comunque, **solo in casi eccezionali, entro il termine dell'anno scolastico.**

- **Candidati privatisti.** La commissione, tenuto conto del numero di alunni delle singole classi terze e dopo aver esaminato la documentazione presentata, **assegna gli eventuali candidati privatisti alle singole sottocommissioni.** Nel caso siano presenti candidati privatisti con disabilità certificata, gli stessi vengono assegnati ad **una o più sottocommissioni in cui sia presente un docente di sostegno.**

Nomina del coordinatore sottocommissione. Durante la riunione preliminare, la commissione definisce gli aspetti organizzativi delle attività delle sottocommissioni individuando, tra l'altro, un coordinatore all'interno di ciascuna di esse. **Ogni coordinatore è delegato dal Presidente a sostituirlo** nei lavori della propria sottocommissione in caso di assenza temporanea o contestuale impegno presso altra sottocommissione.

- **Ordine e durata oraria delle prove.** In sede di riunione preliminare, la commissione definisce inoltre la durata oraria, **che non deve superare le quattro ore, di ciascuna delle prove scritte, il loro ordine di successione e quello delle classi per i colloqui.**

- **Tracce.** Spetta alla commissione, sempre nell'ambito della riunione preliminare, **predisporre le tracce** delle prove d'esame sulla base delle proposte dei docenti delle discipline coinvolte e in coerenza con i traguardi di sviluppo delle competenze previste dalle Indicazioni nazionali, **nonché definire criteri comuni per la correzione e la valutazione delle prove stesse.**

- **Strumenti autorizzati.** La commissione individua gli eventuali strumenti che le alunne e gli alunni possono utilizzare nello svolgimento delle prove scritte, **dandone preventiva comunicazione ai candidati.**
- **Tutele DSA e H.** La commissione definisce inoltre le modalità organizzative per lo svolgimento delle prove d'esame per le alunne e gli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge n. 104/1992, o con disturbo specifico di apprendimento, certificato ai sensi della legge n. 170/2010.
- **Prove.** Le prove scritte relative all'esame di Stato, predisposte dalla commissione, sono pertanto tre:
 - 1) prova scritta di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento;
 - 2) prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche;
 - 3) prova scritta articolata in una sezione per ciascuna delle lingue straniere studiate;
 Colloquio pluridisciplinare.
- **Tipologie.** Per ciascuna delle prove scritte il DM n. 741/2017 individua le finalità e propone diverse tipologie; **la commissione sceglie le tipologie in base alle quali definire le tracce**, in coerenza con le Indicazioni nazionali per il curriculum.

Articolo 7

(Prova scritta relativa alle competenze di italiano)

La prova scritta di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento accerta la padronanza della lingua, la capacità di espressione personale, il corretto ed appropriato uso della lingua e la coerente e organica esposizione del pensiero da parte delle alunne e degli alunni. 2. La commissione predispone almeno tre temi di tracce, formulate in coerenza con il profilo dello studente e i traguardi di sviluppo delle competenze delle Indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, con particolare riferimento alle seguenti tipologie:

- a) testo narrativo o descrittivo coerente con la situazione, l'argomento, lo scopo e il destinatario indicati nella traccia;*
 - b) testo argomentativo, che consenta l'esposizione di riflessioni personali, per il quale devono essere fornite indicazioni di svolgimento;*
 - c) comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico anche attraverso richieste di riformulazione.*
- 3. La prova può essere strutturata in più parti riferibili alle diverse tipologie di cui al comma 2*
- 4. Nel giorno di effettuazione della prova la commissione sorteggia la tema di tracce che viene proposta ai candidati. Ciascun candidato svolge la prova scegliendo una delle tre tracce sorteggiate.*

Articolo 8

(Prova scritta relativa alle competenze logico matematiche)

1. La prova scritta relativa alle competenze logico matematiche accerta la capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite dalle alunne e dagli alunni nelle seguenti aree: numeri; spazio e figure; relazioni e funzioni; dati e previsioni.

- 2. La commissione predispone almeno tre tracce, ciascuna riferita alle due seguenti tipologie: a) problemi articolati su una o più richieste;*
- b) quesiti a risposta aperta.*
- 3. Nella predisposizione delle tracce la commissione può fare riferimento anche ai metodi di analisi, organizzazione e rappresentazione dei dati, caratteristici del pensiero computazionale.*
- 4. Qualora vengano proposti più problemi o quesiti, le relative soluzioni non devono essere dipendenti l'una dall'altra, per evitare che la loro progressione pregiudichi l'esecuzione della prova stessa.*
- 5. Nel giorno di effettuazione della prova la commissione sorteggia la traccia che viene proposta ai candidati*

Articolo 9

(Prova scritta relativa alle competenze nelle lingue straniere)

1. La prova scritta relativa alle lingue straniere accerta le competenze di comprensione e produzione scritta riconducibili ai livelli del Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue del Consiglio d'Europa, di cui alle Indicazioni nazionali per il curriculum e, in particolare, al Livello A2 per l'inglese e al Livello A1 per la seconda lingua comunitaria.

- 2. La prova scritta è articolata in due sezioni distinte, rispettivamente, per l'inglese e per la seconda lingua comunitaria.*

3. La commissione predispone almeno tre tracce in coerenza con il profilo dello studente e i traguardi di sviluppo delle competenze delle Indicazioni nazionali per il curricolo, con riferimento alle tipologie in elenco ponderate sui due livelli di riferimento: a) questionario di comprensione di un testo a risposta chiusa e aperta; b) completamento di un testo in cui siano state omesse parole singole o gruppi di parole, oppure riordino e riscrittura o trasformazione di un testo; c) elaborazione di un dialogo su traccia articolata che indichi chiaramente situazione, personaggi e sviluppo degli argomenti; d) lettera o e-mail personale su traccia riguardante argomenti di carattere familiare o di vita quotidiana; e) sintesi di un testo che evidenzi gli elementi e le informazioni principali.
4. Per le alunne e gli alunni che utilizzano le due ore settimanali di insegnamento della seconda lingua comunitaria per il potenziamento della lingua inglese o per potenziare l'insegnamento dell'italiano per gli alunni stranieri, la prova scritta fa riferimento ad una sola lingua straniera.
5. Nel giorno di effettuazione della prova la commissione sorteggia la traccia che viene proposta ai candidati.

Articolo 10

(Colloquio)

1. Il colloquio è finalizzato a valutare il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze descritte nel profilo finale dello studente previsto dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione.
2. Il colloquio viene condotto collegialmente dalla sottocommissione, ponendo particolare attenzione alle capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico e significativo tra le varie discipline di studio.
3. Il colloquio tiene conto anche dei livelli di padronanza delle competenze connesse all'insegnamento di Cittadinanza e Costituzione.
4. Per i percorsi ad indirizzo musicale è previsto anche lo svolgimento di una prova pratica di strumento.

Valutazione delle prove. La valutazione delle prove scritte e del colloquio viene effettuata sulla base di **criteri comuni adottati dalla commissione**, attribuendo un voto in decimi a ciascuna prova, senza frazioni decimali.

Valutazione lingua straniera. Alla prova scritta, ancorché distinta in sezioni corrispondenti alle due lingue studiate, viene attribuito un unico voto espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali.

Voto finale. Viene determinato dalla media del voto di ammissione con la media dei voti attribuiti alle prove scritte e al colloquio.

Primo step. La sottocommissione determina in prima istanza **la media dei voti delle prove scritte e del colloquio esprimendo un unico voto**, eventualmente anche con frazione decimale, senza alcun arrotondamento.

Secondo step. La media di tale voto con il voto di ammissione determina il voto finale che, se espresso con frazione decimale pari o superiore a 0.5, viene arrotondato all'unità superiore.

Dalla proposta della sottocommissione alla commissione. Su proposta della sottocommissione, la commissione delibera il voto finale per ciascun alunno. Supera l'esame l'alunno che consegue un voto finale non inferiore a 6/10. **La commissione può, su proposta della sottocommissione, con deliberazione assunta all'unanimità, attribuire la lode agli alunni che hanno conseguito un voto di 10/10, tenendo a riferimento sia gli esiti delle prove d'esame sia il percorso scolastico triennale.** (vedi griglie per la valutazione delle prove dell'Esame di Stato allegate al PTOF)

VALUTAZIONE INCLUSIVITÀ

Inclusività e INVALSI. Le alunne e gli alunni con disabilità **partecipano alle prove INVALSI** di cui agli articoli 4 e 7 del decreto legislativo n. 62/2017. I docenti contitolari della classe o il consiglio di classe possono **prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove** e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova ovvero disporre, in casi di particolare eccezionalità, l'esonero dalla prova.

Inclusività. Nel caso di alunne e alunni con disabilità o disturbi specifici di apprendimento che vogliano avvalersi delle misure dispensative o degli strumenti compensativi previsti dalla normativa vigente, deve essere fornita, unitamente alla domanda, anche **copia delle certificazioni rilasciate**, rispettivamente, ai sensi della legge n. 104/1992 e della legge n. 170/2010 e, **aver predisposto, il piano educativo individualizzato o il piano didattico personalizzato.**

PEI. La sottocommissione, tenendo a riferimento le modalità organizzative definite dalla commissione in sede di riunione preliminare e tenuto conto del PEI, predispone, se necessario, **prove d'esame differenziate che hanno valore equivalente a quelle ordinarie per l'alunna e l'alunno con disabilità certificata ai sensi della legge n. 104/1992** ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma.

Inclusività e sussidi. Per lo svolgimento delle prove dell'esame di Stato, le alunne e gli alunni con disabilità utilizzano attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio professionale e tecnico loro necessario dei quali hanno fatto uso abitualmente nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del PEI o comunque ritenuti funzionali allo svolgimento delle prove. **Il voto finale viene determinato sulla base dei criteri ed alle modalità previste dall'articolo 8 del decreto legislativo n. 62/2017.**

Assenza=non superamento. Solo per le alunne e gli alunni che non si presentano agli esami, fatta salva l'assenza per gravi e documentati motivi in base ai quali è organizzata una sessione suppletiva, è previsto il rilascio di un attestato di credito formativo che è titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado o dei corsi di istruzione e formazione professionale regionale, ai soli fini dell'acquisizione di ulteriori crediti formativi, da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione. **Pertanto, tali alunni non possono essere iscritti nell'anno scolastico successivo alla terza classe di scuola secondaria di primo grado**, ma potranno assolvere l'obbligo di istruzione nella scuola secondaria di secondo grado o nei percorsi di istruzione e formazione professionale regionale.

DSA e INVALSI. Le alunne e gli alunni con disturbo specifico di apprendimento (DSA) partecipano alle prove INVALSI di cui agli articoli 4 e 7 del decreto legislativo n. 62/2017.

DSA e strumenti. Per lo svolgimento delle suddette prove il consiglio di classe può disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il PDP.

Dispensa prova lingua straniera. Le alunne e gli alunni con DSA **dispensati** dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento della lingua straniera **non sostengono la prova nazionale di lingua inglese.** Le alunne e gli alunni con disturbo specifico di apprendimento sostengono le prove d'esame secondo le modalità previste dall'articolo 14 del decreto ministeriale n. 741/2017, utilizzando, se necessario, gli strumenti compensativi indicati nel piano didattico personalizzato - dei quali hanno fatto uso abitualmente nel corso dell'anno scolastico o comunque ritenuti funzionali allo svolgimento delle prove - ed usufruendo, eventualmente, di tempi più lunghi per lo svolgimento delle prove scritte. In ogni caso, l'utilizzazione di strumenti compensativi non deve pregiudicare la validità delle prove scritte. **Per le alunne e gli alunni dispensati dalle prove scritte di lingua straniera, la sottocommissione individua le modalità e i contenuti della prova orale sostitutiva della prova scritta.**

Esonero prova lingua straniera. Nel caso di alunne e alunni esonerati dall'insegnamento di una o entrambe le lingue straniere, se necessario, vengono definite sulla base del piano didattico personalizzato **prove differenziate con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma.** Nel diploma finale rilasciato alle alunne e agli alunni con disabilità o

con disturbo specifico di apprendimento che superano l'esame (voto finale non inferiore a 6/10) **non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e di differenziazione delle prove.** Analogamente, non ne viene fatta menzione nei tabelloni affissi all'albo dell'istituto.

Il presente documento di valutazione è deliberato dal Collegio dei docenti in data 30.10.2017 al fine di assicurare omogeneità di comportamenti nelle procedure di valutazione e nelle decisioni di competenza dei singoli Consigli di Classe.